

« REM TENE, VERBA SEQUENTUR »

1. — « *Rem tene, verba sequentur* ». Il detto famoso di Catone maggiore ha raccolto nei secoli felicitazioni ed elogi che non si contano. Schanz e Hosius, persone notoriamente misuratissime nei loro giudizi, si spingono a definirlo la perla fra tutte le massime catoniane e F. Leo esclama, tra l'altro, che chi ha coniato questo detto era consapevole di essere un dominatore della parola. Del resto, aveva cominciato Giulio Vittore, l'autore antico che riporta il passo, a parlare di « *praeceptum paene divinum* ». E non sarà male, ai fini della prosecuzione del nostro discorso, averne sotto gli occhi tutto intero il brano (Iul. Vict. *reth.* p. 374, 14-18): *Socrates quoque dicere solebat, omnes in eo, quod scirent, satis esse eloquentes. scire autem est rem, de qua dicturus sis, universam ante pernoscere. in hanc rem constat etiam Catonis praeceptum paene divinum, qui ait: « rem tene, verba sequentur »*¹.

Per quanto sottili possano essere le diverse interpretazioni della massima, tutti gli studiosi concordano nel ritenerla un insegnamento, che si inserisce tra quelli che Catone dedicò « *ad Marcum filium* », al figlio Catone Liciniano, e che doveva trovare la sua piú precisa collocazione nella presunta sezione del libro relativa all'*ars rethorica*, nella sezione che almeno spiritualmente si apriva (cfr. Sen. *contr.* 1 pr. 9) con un'altra frase celebre: « *Orator est, Marce fili, vir bonus, dicendi peritus* ». Di qui la convinzione generale che « *res* » stia, all'ingrosso, per « oggetto » del discorso, per « fatto » cui il discorso si riferisce, e che « *verba* » stia, sempre all'ingrosso, per « contesto verbale » adattato dall'oratore

* In *Acti Acc. Pontaniana* 28 (1979) 27 ss., 29 ss.

¹ In generale: M. SCHANZ e C. HOSIUS, *Geschichte der römischen Literatur bis zum Gesetzgebungswerk des Kaisers Justinians* 1^a (1927, rist. 1966) 181; F. LEO, *Gesch. der röm. Literatur* 1 (1913, rist. 1967) 282 ss. In particolare: G. CALBOLI, *Intr. a M. Porci Catonis Oratio pro Rhodensibus* (1978) 22 ss., con altra bibliografia. V. anche: G. KENNEDY, *The Art of Rhetoric in the Roman World, 300 b. C. - a. D. 300* (1972) 56.

all'oggetto per la migliore utilizzazione dello stesso ai suoi fini di convincimento del pubblico: fini peraltro, almeno secondo Catone, condizionati e circoscritti dalla temperie di *vir bonus* dell'oratore, il quale dunque non deve indurre i suoi ascoltatori a prendere lucciole per lanterne. Anche chi, come G. Kennedy, ha giustamente intravvista una probabile attinenza di « *res* » alla materia giuridica, o meglio alla rilevanza giuridica dei fatti considerati, non è andato, per quanto riguarda i « *verba* », oltre il senso di dizione o di stile.

Sia ben chiaro che non sarò certo io a contestare empiricamente la straordinaria efficacia della massima catoniana. Essa appartiene al rango di quelle affermazioni fulminanti e definitive che mozzano il fiato all'interlocutore, impedendogli quasi di riflettere. Ma, ecco il punto: se il detto catoniano lo si intende alla maniera corrente, non si tratta, più che di altro, di una magnifica frase ad effetto?

È ovvio che un oratore non possa imbastire il suo discorso prima di essersi reso conto della situazione di fatto. È ovvio, in ogni caso, che un oratore non possa proclamare nulla di diverso, anche se poi in realtà tende a piegare i fatti di cui parla alle parole che preferisca pronunziare. Anche Cicerone, che alle parole notoriamente assegnava molto peso, non mancò di affermare, nel *de oratore* (1.20), che « *ex rerum cognitione efflorescat et redundet oportet oratio* ». Se il senso di « *rem tene, verba sequuntur* » è tutto e solo nell'interpretazione corrente, sia pure arricchita dalla « nuance » secondo cui le parole appropriate sgorgano spontanee quando si siano ben studiati i fatti, ebbene dopo una pacata riflessione del detto catoniano rimane tanto poco quanto niente. Si può essere quasi tentati di approvare la parafrasi scherzosa, non certo consona alla reverenza unanimemente riscossa da Catone il censore, coniata, a quanto riferisce Porfirione (*schol. in Hor. artem* 311), da Asinio Pollione: « *male Hercule eveniat verbis, nisi rem sequuntur* ».

Ma forse Catone maggiore, quando formulò la sua frase, non volle dire l'ovvio che i suoi posteri gli hanno attribuito. Con viva preghiera ai sapienti contemporanei e futuri di non prendere la mia ipotesi per una teoria asseverativa e di non darsi la pena di iscrivere, se non gli va giù, nel libro nero delle dottrine perverse, io qui vorrei, se mi è concesso, esporre una mia minima considerazione sul tema.

La considerazione è questa. Tutti sanno che Catone maggiore, il « *princeps Porciae familiae* » come lo chiama Pomponio (*sing. enchir. in D. 1.2.2.38*), era fondamentalmente un giurista. Cicerone, che una prima volta lo definisce « *iuris civilis omnium peritissimus* » (*de orat. 1.171*), specifica in altro punto che giurista egli era non meno che oratore: *num*

quia ius civile didicerat, causas non dicebat aut quia poterat dicere, iuris scientiam negligebat? utroque in genere et elaboravit et praestitit (de orat. 3.135). Giurista, dunque, e in più (anche questo è risaputo da tutti) ossessionato dall'idea di sottrarre il figlio ai pedagoghi greci e di ammannirgli egli stesso quanti più insegnamenti, e di genuina marca romana, potesse. Poste le cose in questa luce, è proprio assurdo immaginare che Catone abbia fatto riferimento, anche nella massima che ci interessa, alla cultura giuridica romana, e in particolare a quel rigido *ius civile* cui egli o il figlio dedicarono, a detta di Festo (144 L.), addirittura dei « *commentarii* »? Darlo per certo non si può, visto che ci è ignoto il contesto da cui la nostra massima è stata enucleata; ma darlo per possibile, se non addirittura per probabile, mi sembra pienamente lecito, e lo faccio.

La possibilità ora detta invita a chiedersi se Catone padre non abbia voluto impartire al figlio un ammaestramento ai fini specifici dell'attività di *iuris consultus* che egli si apprestava ad intraprendere. Nel secondo secolo avanti Cristo imperava ancora il formalistico e antiquato *ius civile* della tradizione. I giuristi erano costretti a moltiplicare i loro sforzi di ingegno per adattarlo alla molteplicità e complessità delle nuove fattispecie che si presentavano nella Roma post-annibalica. Sopra tutto l'impegno riguardava l'attività giurisprudenziale del così detto « *cavere* », che constava nel trovare le formule verbali adatte alle fattispecie negoziali, e quella del così detto « *agere* », che constava nel trovare le formule verbali (quelle delle *legis actiones*) adatte alle fattispecie processuali e, per indotto, alle argomentazioni giudiziarie degli oratori. Nell'uno e nell'altro caso la difficoltà derivava al giurista non meno dalla identificazione della fattispecie nuova (la *res*) che dalla scelta, entro il ristretto catalogo offerto dal *ius civile*, della formula verbale (i *verba*) adeguata alla fattispecie.

Ecco allora chiarita la radice, quanto meno psicologica, del precetto catoniano. « Se vuoi fare il giurista, l'oratore giudiziario, il magistrato, il sacerdote, dovrai far capo necessariamente a *verba*, a formule verbali preesistenti e ritoccabili solo in minimi particolari. Ma intanto la realtà sociale, la *res* da tener presente, va straordinariamente arricchendosi di situazioni nuove. Se questa realtà sociale, questa *res*, non la individui con esattezza, non ti sarà facile trovare i *verba* che le si adattino. Prendi dunque buona conoscenza della fattispecie e vedrai che le formule verbali adeguate al suo regolamento ti verranno facili alla mente. *Rem tene, verba sequentur* ».

2. — Mi si dia atto che, nel formulare la nuova ipotesi di let-

tura in chiave « giuridica », della massima « *rem tene, verba sequentur* », mi sono rigorosamente astenuto da ogni riferimento della massima stessa al rituale della *mancipatio*. Eppure mi sarebbe stato facilissimo ricordare che, secondo quel rituale, il *mancipio accipiens* pronuncia i suoi *verba*, la sua formula solenne di rivendicazione, « *rem tenens* ». Ma la fortuna aiuta i romanisti, talvolta, ad evitare di dire delle sciocchezze, ed io le sono sinceramente grato di essermi stata almeno in questa occasione, benevola.

Non si pensi peraltro che io escluda, nella descrizione gaiana del rito mancipativo, la lezione « *rem tenens* » e propenda, con molti studiosi, per la lezione « *aes tenens* »². Al contrario, io sono convinto che Gaio abbia scritto, ambo le volte in cui ha parlato della *mancipatio* nel suo manuale, « *rem tenens* » e che la dizione « *aes tenens* », accolta da Boezio, sia frutto di un equivoco.

Ma procediamo con ordine. E cominciamo appunto con la lettura di Gai 1.119, nella edizione che del manuale gaiano ci offre l'arcifamoso *codex rescriptus* della Biblioteca Capitolare di Verona: *Est autem mancipatio, ut supra quoque diximus, imaginaria quaedam venditio; quod et ipsum ius proprium civium Romanorum est, eaque res ita agitur: adhibitis non minus quam quinque testibus civibus Romanis puberibus et praeterea alio eiusdem condicionis, qui libram aeneam teneat, qui appellatur libripens, is qui mancipio accipit rem tenens ita dicit: « Hunc ego hominem ex iure Quiritium meum esse aio isque mihi emptus esto hoc aere aeneaque libra »; deinde aere percutit libram idque aes dat ei a quo mancipio accipit quasi pretii loco.*

Anche se un controllo diretto del Veronese, che in questo punto è diventato oggi illeggibile, non ci consente di giungere a piena certezza circa il « *rem tenens* », un livello assai vicino alla certezza piena ci è assicurato dalla coincidenza tra gli apografi del Böcking e dello Studemund, stesi in epoca in cui il Veronese era ancora leggibile, nonché dalla fiducia che è lecito e doveroso nutrire nell'accuratezza di questi due studiosi del manoscritto gaiano di Verona. Inoltre una conferma, sia pure indiretta, ci viene dal riscontro di Gai 2.24, in materia di *in iure cessio*,

² Sul punto: A. CORBINO, *Il rituale della « mancipatio » nella descrizione di Gaio (« Rem tenens » in Inst. 1.119 e 2.24)*, in *SDHI.* 42 (1976) 149 ss., con amplissima bibliografia sul tema. *Adde*: R. G. BÖHM, « *Emendationes Gaianae* » II.1, in *Labeo* 22 (1976) 369 ss. *V. anche*: H. VAN DEN BRINK, « *Festuca, quasi hastae loco* », in *Talanta* 2 (1970) estr.; H. J. WOLFF, *Ein Vorschlag zum Verständnis des Manzipationsrituals*, in *Fs. Sontis* (1977) 1 ss.

